

Decreto n. 412.11

Prot. 14054

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. del 26.01.1995 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficacia del sistema universitario*" con particolare riferimento all'articolo 2 comma 4;
- Visti gli atti dei Consigli di Amministrazione e dei Consigli Accademici relativi ai mesi di luglio e settembre 2011;
- Tenuto conto delle proposte di modifica formulate dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 20 settembre 2011;
- Tenuto conto delle osservazioni pervenute in data 26 settembre 2011, dalle seguenti Organizzazioni sindacali: FLC CGIL, CISL – Università e Confsal/Snals Università – Cisapuni;
- Considerate le proposte formulate dal Comitato Pari Opportunità dell'Università;
- Vista la delibera assunta dal Consiglio Accademico nella seduta dell'11 ottobre 2011;
- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2011;

DECRETA

È emanato CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA nel testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente Codice Etico è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito internet di Ateneo.

Siena, 2 novembre 2011

IL RETTORE
(f.to Prof. Massimo Vedovelli)

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Parte prima – Riferimenti generali

Premessa

1. Ai sensi della L. 240/2010, il Codice Etico determina i valori fondamentali della Comunità dell'Università per Stranieri di Siena; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo; detta le regole di condotta nell'ambito della Comunità. Le norme mirano a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a re-golare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
2. Il presente Codice Etico è il punto di riferimento per i comportamenti degli appartenenti alla Comunità universitaria nello svolgimento delle proprie attività entro l'Ateneo e in riferimento ad esso; definisce e promuove i doveri e le responsabilità nei confronti dell'Ateneo, e nelle interazioni fra questo e i soggetti esterni.
3. Il presente Codice Etico si applica a tutti i componenti la comunità universitaria, compreso chi si trova in rapporto anche temporaneo di collaborazione, nonché agli ospiti delle strutture.
4. Il Codice Etico assiste i componenti la Comunità universitaria nella identificazione e nella soluzione di problematiche di rilevanza etica, che possono sorgere al suo interno.

Art. 1

Valori generali di riferimento

1. Le diverse componenti partecipano alla vita della Comunità universitaria con pari dignità umana e professionale secondo le rispettive funzioni come stabilito dalle norme vigenti, nel rispetto degli interessi dell'Università e degli altrui diritti e doveri, e nell'intento di promuovere, con le proprie azioni, la promozione e realizzazione dei valori comuni.
2. Il presente Codice Etico è fondato sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I principi definiti dal presente Codice Etico ispirano tutti gli atti statutari e regolamentari nel trattare questioni relative alla materia del Codice Etico.
3. Il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena esalta i seguenti valori:
libertà di pensiero, opinione, espressione;
integrità, lealtà, onestà, correttezza, imparzialità;
rispetto dell'individuo e della sua dignità;
responsabilità personale e professionale;
eccellenza, professionalità, meritocrazia;
rifiuto di ogni discriminazione e sperequazione, garanzia delle pari opportunità e superamento degli svantaggi.
4. Tutti i componenti la Comunità sono tenuti a partecipare con impegno e diligenza all'attività di strutture, collegi, commissioni ecc. cui a qualsiasi titolo appartengono e si impegnano nella collaborazione reciproca nello svolgimento dei loro compiti.
Sono inammissibili gli abusi di potere, le resistenze burocratiche, i comportamenti non trasparenti, i favoritismi e le richieste di favoritismi.
5. Il Codice Etico ha il fine di favorire l'eccellenza, il buon nome dell'Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale.

6. I componenti della Comunità universitaria e le strutture dell'Ateneo si impegnano a promuovere, migliorare e rispettare gli standard professionali in ogni loro atto e attività, nonché a tenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche aventi per obiettivo l'efficienza, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza.
7. La Comunità universitaria, considerando centrale la figura dello studente, si impegna a comportamenti che rendano ottimali i loro percorsi di studio e che generino fiducia nei confronti dell'Ateneo.
8. Gli studenti sono chiamati a comportamenti responsabili e partecipativi.
9. I componenti della Comunità sono responsabili individualmente per le loro azioni e omissioni e collettivamente per la promozione e l'adozione di comportamenti virtuosi e per il loro adeguamento alle leggi e ai regolamenti.
10. L'Università rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio e vessatorio tra appartenenti alla comunità universitaria, quale che sia il tipo di reciproca relazione gerarchica.
11. L'Università rifiuta ogni comportamento ostruzionistico e non cooperativo verso gli obiettivi stabiliti dagli Organi nell'interesse della missione e identità dell'Ateneo.
12. L'Ateneo rifiuta atti e comportamenti che determinino un degrado delle condizioni di lavoro dei componenti la comunità, o danni all'efficacia e all'efficienza dell'Università.

Parte seconda – Regole di condotta

Art. 2 – Libertà scientifica e d'insegnamento

1. L'Università per Stranieri di Siena ritiene suo valore primario la libertà di ricerca e di insegnamento, l'indipendenza dei percorsi, degli obiettivi e dei risultati di tali attività.
2. L'Ateneo si impegna a diffondere e valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee.
3. Il personale docente si attiene, nelle azioni per lo sviluppo della conoscenza, ai principi della libertà di giudizio e di interpretazione, all'onestà e alla responsabilità nelle azioni per lo sviluppo della conoscenza.

Art. 3 - Nome e reputazione

1. Tutta la Comunità universitaria rispetta e garantisce il buon nome dell'Ateneo. Fatta salva la libertà di espressione e opinione, è vietato ledere la reputazione e l'immagine dell'Ateneo.
2. A ogni singolo componente non è permesso:
fare un uso illecito e, comunque, improprio del nome dell'Università, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti;
sfruttare la reputazione dell'Ateneo per interessi personali, in particolare in riferimento a attività professionali esterne non autorizzate, anche non remunerate.
3. La Comunità assicura e mantiene la sua reputazione di integrità, e a tal fine promuove l'osservanza di leggi, regolamenti e ogni altra disposizione, nonché la prevenzione di atti o comportamenti contrari a tale principio.

Art. 4 - Rifiuto di ogni discriminazione

1. Tutti i componenti della Comunità hanno diritto a essere trattati con eguale rispetto e considerazione; non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente; non essere trattati meno favorevolmente di quanto avvenuto o dovrebbe avvenire in altre analoghe situazioni; non essere posti, come singoli o anche come categorie, in una posizione di svantaggio da atti o prassi apparentemente neutri.
2. L'Università adotta misure per evitare o compensare gli svantaggi derivanti dai casi di cui al § 1.
3. L'Università e i suoi componenti promuovono iniziative per proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, e la diversità culturale.

Art. 5 - Molestie, violenze, soprusi, abusi e fastidi sessuali

1. L'Università non tollera alcuna forma di molestia, violenza, sopruso, abuso e fastidio di natura sessuale, e, comunque, alcun comportamento assimilabile.
2. L'Università assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
3. I componenti la Comunità universitaria evitano commenti verbali sgraditi o degradanti di natura sessuale o sull'orientamento sessuale; contatti fisici non voluti o non consapevolmente e liberamente condivisi; domande esplicite o sottintese per ricevere o offrire favori sessuali; l'esposizione, l'invio, la proiezione di scritti sessualmente espliciti o di materiali audiovisivi e informatici offensivi, nonché materiali pedopornografici.
4. Sono proibiti atteggiamenti, atti e espressioni di natura sessuale in vista dell'accesso, dell'impiego o della prosecuzione del rapporto con l'Università; che influenzino la valutazione per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera; che influenzino l'ammissione degli studenti, la valutazione e il superamento degli esami; che costituiscano una interferenza sui risultati accademici o lavorativi.
5. Tali comportamenti sono considerati aggravante quando messi in atto da docenti o personale tecnico-amministrativo nei confronti di studenti.
6. Sarà denunciato all'Autorità giudiziaria l'uso degli spazi e delle attrezzature dell'Ateneo per fini che rientrino nei casi previsti nei commi precedenti.

Art. 6 - Conflitto di interessi

1. I componenti la Comunità universitaria devono evitare ogni situazione o relazione che possa condurre a un conflitto di interessi, o a situazioni di concorrenza, oppure che possano compromettere lo svolgimento dei propri doveri, intendendo con ciò il contrasto fra l'interesse privato di un membro della Comunità e quello, non solo economico, dell'Università, oppure l'illegittima aspettativa di acquisire un beneficio diretto o indiretto per un lavoro o un'attività istituzionale.
2. In particolare, il conflitto riguarda i rapporti esterni di lavoro con enti, istituzioni, agenzie ecc. di ricerca e/o di formazione o Università ecc.
3. Ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti il Personale dell'Ateneo non può svolgere attività che possono comportare concorrenza o comunque un conflitto di interessi con l'Università.
4. La posizione di Professore o Ricercatore è, ai sensi della legge, incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up o altre forme societarie in partecipazione universitaria, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo i criteri dettati dalla normativa e dai Regolamenti.

5. Il componente dell'Università che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati.

6. Il componente che, per conto proprio o di terzi, abbia interesse in una determinata delibera degli Organi dell'Università o di una sua struttura deve darne tempestiva notizia scritta al Presidente dell'Organo.

Tale circostanza deve risultare nei verbali delle sedute degli Organi.

Se si tratta del Rettore, del Pro-Rettore, di chi sia preposto alla direzione delle Strutture di ricerca / didattica o dei Centri deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione prima della delibera degli Organi competenti. L'interessato non può partecipare all'adunanza nella quale si tratta la materia. La deliberazione deve essere comunque adeguatamente motivata.

Le decisioni prese dagli Organi dell'Ateneo con la presenza di soggetti in condizione di conflitto di interesse non sono valide.

7 L'attività di ricerca su commessa in favore di soggetti esterni da parte del Personale dell'Ateneo, pur da considerarsi testimonianza, opportunità e valorizzazione delle loro capacità, non deve interferire con gli obblighi contrattuali, di docenza, ricerca scientifica e con i compiti gestionali o di coordinamento eventualmente affidati.

8. Le attività esterne sono favorite nella misura in cui siano considerate, dagli Organi, utili alla valorizzazione dell'attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

9. Non si possono svolgere attività di consulenza individuale non autorizzate utilizzando le strutture e sotto il nome dell'Università stessa.

Art. 7 - Libertà intellettuale, plagio

1. L'Università sostiene la libera diffusione dei risultati della ricerca scientifica per contribuire allo sviluppo della Comunità e dell'intera società, e, con i suoi Componenti, rispetta le leggi in materia di proprietà intellettuale e plagio.

2. L'Università detiene i diritti per l'utilizzo, a fini economici e non, delle creazioni e invenzioni prodotte dal personale ad essa afferente e dagli studenti, se derivanti da attività istituzionali o comunque prodotte nell'ambito di incarichi istituzionali.

L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università non se ne può servire per fini privati.

L'autore è tenuto alla riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

Gli Organi dell'Università deliberano sui casi di opere dell'ingegno prodotte utilizzando gli strumenti, le strutture, le risorse messe a disposizione dall'Ateneo, anche ripartendone i benefici con il singolo Autore.

Non è permesso ai componenti la Comunità utilizzare a fini personali gli strumenti, le strutture, le risorse messe a disposizione dall'Ateneo. In caso di violazione di tale principio l'Università interviene in tutte le sedi per la difesa degli interessi della Comunità e per il rispetto delle leggi.

3. L'Università si impegna alla valorizzazione dei meriti individuali e delle responsabilità personali.

La proprietà intellettuale individuale è riconosciuta dall'Università e come tale è tutelata.

Il plagio, totale o parziale, è sanzionato. Ogni singola attività di rilievo scientifico per l'Ateneo deve avere riferimento specifico, se è possibile, al membro della Comunità al quale sono attribuibili le singole parti.

4. Se attività di ricerca o formative coinvolgono più Componenti della Comunità è compito degli Organi e/o dei loro Responsabili:

promuovere le condizioni per la partecipazione di ciascuno secondo principi di integrità, onestà, professionalità, libertà;

individuare le responsabilità di ciascun partecipante e valorizzare i meriti individuali.

5. Non è permesso effettuare le registrazioni audio-video delle attività didattiche e delle sedute di esame senza autorizzazione da parte del responsabile della struttura o delle attività.

6. Gli studenti possono registrare le lezioni cui partecipano solo per uso personale.

7. Non è permesso raccogliere dati anche a fini di ricerca e di lavori di tesi ecc., senza il consenso degli interessati e senza l'autorizzazione dei responsabili degli organi.

8. I lavori di tesi devono essere frutto del lavoro personale dello studente, il quale non si appropria del lavoro altrui e dichiara diligentemente le proprie fonti.

Art. 8 - Nepotismo, favoritismi

1. L'Ateneo condanna ogni forma di familismo, nepotismo e favoritismo nell'attribuire incarichi, contratti, consulenze e equivalenti nonché nell'influenzare gli esiti di procedure di selezione, trasferimenti, assunzioni riguardanti tutte le categorie del personale.

2. Ai procedimenti per la chiamata di professori, ai sensi dell'art. 18 c.1 l. b della Legge 240/2010, non possono partecipare coloro che siano coniugi / conviventi o che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti o legami del tipo indicato con i membri dell'organismo chiamato a deliberare.

4. Parimenti, l'Università non procederà all'afferenza nella stessa struttura didattica di ricerca a professori e ricercatori che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente alla stessa.

5. L'Università può procedere alla revoca dell'incarico e all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del personale presente in una commissione di selezione / valutazione che non abbia segnalato di essere coniuge / convivente o di avere, con un concorrente, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso. Della presente norma va fatta menzione nei bandi emanati dall'Università.

6. I candidati devono dichiarare prima dell'inizio di un concorso, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti o legami del tipo indicato con i commissari.

7. Chi si candida a cariche elettive deve dichiarare la propria adesione a associazioni o organizzazioni anche segrete o i cui interessi siano coinvolti nell'attività dell'Ateneo.

Art. 9 - Abuso di posizione

1. Nessun Componente della Comunità può utilizzare la propria posizione accademica o il proprio ufficio per costringere altri Componenti ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé.

2. I docenti devono evitare di indicare esclusivamente i propri testi per lo studio e per la preparazione degli esami, ma devono inserirli in un elenco più ampio, se ne esistono anche altri sulle stesse tematiche e di almeno pari qualità.

I docenti devono astenersi, altresì, dal dare indicazioni circa le proprie opere che possano interferire con la libertà del mercato e la libera concorrenza, soprattutto in riferimento a editori, librerie ecc.

Art. 10 - Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi universitari

1. I servizi e gli spazi dell'Ateneo sono affidati alla responsabilità dei Componenti la Comunità per il benessere sul posto di lavoro e di studio.
2. I membri dell'Università devono utilizzare risorse, servizi e spazi universitari in modo responsabile, diligente, conforme ai fini istituzionali, legittimo e lasciarli nelle migliori condizioni a coloro che vi opereranno successivamente.
3. L'uso delle risorse, dei servizi e degli spazi va fatto in modo da poter giustificare le relative spese.
4. Nessun Componente la Comunità può usare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse dell'Università per fini personali e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione, o in ogni caso non espressamente approvati dagli Organi.
5. Nessuno, in base alla carica o alla posizione rivestita, può costringere altri a commettere irregolarità nell'uso delle risorse.
6. Tutti si impegnano a comportamenti ecologicamente corretti, al risparmio dell'energia, dell'acqua, della carta, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 11 - Doni e benefici

I componenti la Comunità possono accettare le offerte spontanee di doni e benefici solo se privi di valore economico derivanti da incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che dalla loro accettazione non derivino interferenze sullo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 12 - Informazioni riservate, comunicazione, trasparenza

1. L'Ateneo si impegna ad attuare le norme sulla trasparenza dei processi e degli atti. I provvedimenti adottati dagli Organi vanno prodotti secondo uno spirito di condivisione delle scelte, in vista di un principio di responsabilità che metta in grado la Comunità di conoscere le motivazioni e di valutare il merito degli atti.
2. I componenti della Comunità sono tenuti a:
rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
non diffondere dati o informazioni, riferibili alla partecipazione ad Organi accademici, prima che sulla materia gli Organi abbiano preso una decisione formale soprattutto nel caso che dalla diffusione derivino conseguenze negative per singoli Componenti o che dalla loro diffusione derivino interferenze esterne su progetti, attività, iniziative dell'Università.
3. I risultati delle attività di ricerca possono essere diffusi prima della loro pubblicazione nelle sedi scientifiche a ciò deputate solo se in presenza di autorizzazione dei responsabili delle strutture e senza che la diffusione contrasti con gli interessi dell'Ateneo.
4. I componenti la Comunità si rapportano con la stampa e con i mezzi di comunicazione nel rispetto dei principi sanciti dal presente Codice Etico, del buon nome e della reputazione dell'Ateneo.
5. La Comunità rigetta forme di comunicazione anonima nei confronti della stampa e dei mezzi di comunicazione tese a denigrare il buon nome dell'Ateneo, l'operato degli Organi e dei singoli componenti.

I casi di criticità, inadeguatezza, inadempienza vanno innanzitutto segnalati in forma trasparente e motivata agli Organi o ai responsabili delle strutture.

Gli Organi, i responsabili di articolazioni dell'Ateneo danno risposta esplicita e motivata sulle segnalazioni pervenute.

6. Il personale tutto si astiene dal promuovere negli studenti forme di disagio verso l'Ateneo, in presenza di casi di criticità, senza che gli stessi siano prima segnalati agli Organi o ai responsabili delle strutture.

Parte terza – Strumenti di attuazione

Art. 13 - Consigliere di fiducia per le Pari Opportunità e le molestie sessuali

1. Il Rettore può attribuire, previa approvazione degli Organi di governo, l'incarico di Consigliere di fiducia per le Pari Opportunità e le molestie sessuali a persona interna all'Ateneo e dotata delle opportune competenze.

2. Il Consigliere di fiducia

presta la sua assistenza a tutela di chiunque, appartenente alla Comunità universitaria, si ritenga vittima di un trattamento non eticamente accettabile e si adopera per la soluzione del caso;

denuncia i fatti al Rettore affinché siano portati all'attenzione del Comitato Unico di Garanzia e/o alla Commissione Etica e/o al Consiglio di Disciplina;

ha il compito di monitorare le eventuali situazioni a rischio;

ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare, assicurando in ogni caso l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. Il Consigliere di fiducia presenta annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di eventuali osservazioni e proposte di azioni specifiche e generali, volte a promuovere la conoscenza del Codice Etico, e partecipa alle iniziative di informazione/formazione promosse dall'Amministrazione e/o dalla Commissione per tale scopo.

Art. 14 - Commissione etica

Il Rettore può istituire un'apposita Commissione Etica, composta dal Consigliere di fiducia, che in sua delega la presiede e la convoca, dal Direttore Generale dell'Ateneo, da un componente del Comitato Unico di Garanzia, designato dal Comitato stesso. Alla Commissione partecipa un rappresentante degli studenti.

La Commissione etica:

a) ha funzioni consultive, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice Etico;

b) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;

c) può proporre al Rettore l'avvio di eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soggetti che violano o disattendono il presente Codice;

d) propone al Rettore la revisione o l'integrazione del Codice;

e) opera in base a segnalazioni non anonime o per iniziativa propria;

Le iniziative e le proposte della Commissione etica devono essere opportunamente motivate.

La Commissione Etica si dota di un Regolamento, sottoposto all'approvazione del Senato Accademico, previo parere positivo del Consiglio di Amministrazione.

Se casi contemplati dal presente Codice Etico vengono a riguardare componenti la Commissione, il componente decade dalla stessa.

Art. 15 - Segnalazioni di violazioni al codice etico

Violazioni del Codice Etico possono essere segnalate al Consigliere di fiducia o direttamente al Rettore, sempre in forma non anonima.

Art. 16 - Divulgazione e attuazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è approvato dagli Organi di Governo dell'Università, è emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

È compito del Rettore e del Consigliere di fiducia promuovere la più ampia diffusione del Codice.

L'Università interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del Codice.

Il Rettore è tenuto a rispondere in via ufficiale ad ogni formale istanza di informazione o chiarimento su argomenti trattati dal presente codice avanzata da un componente degli Organi Accademici o della Commissione etica.

Art. 17 – Sanzioni

Sulle violazioni del Codice Etico decide il Consiglio di Disciplina su proposta del Rettore.

Le sanzioni a violazioni leggere del Codice Etico consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell'Ateneo nel caso di recidiva.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.